



SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA "S.G.BOSCO"

Via Ortona Lavello 71121 FOGGIA

Tel. 0881/631586 e-mail: FGEE005009@istruzione.it

e-mail certificata: FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009

Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.edu.it

CIRCOLARE N.6

- Ai Sigg. Docenti
- Al D.S.G.A
- Al Sito web
- Agli Atti

OGGETTO: disposizioni finalizzate alla fruizione dei permessi L. 104/92 e s.m.i.

Interventi normativi di riferimento.

- La Circolare n. 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 06 dicembre 2010 avente ad oggetto *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità"* prevede, al comma 7, ultimo paragrafo, che i lavoratori beneficiari di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
- La Circolare applicativa INPS n. 45 del 01 marzo 2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1. precisa che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*.
- Gli Interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di programmazione dei permessi hanno riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza. Il CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi *"...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*.
- Sulla base dell'art. 24 della legge n. 183/2010 (*"collegato al lavoro"*), corre l'obbligo a carico del Dirigente Scolastico di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici, per cui il personale di segreteria addetto è tenuto a rendicontare entro il 31 marzo di ogni anno per ciascun avente diritto, l'uso dei benefici.

cui all'oggetto con le esigenze organizzativo – didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive.

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. precedente

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. L'autocertificazione può essere presentata secondo il modello (scaricabile dal sito web dell'istituto - sezione modulistica).

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

La richiesta può essere presentata secondo il modello (scaricabili dal sito web dell'istituto - sezione modulistica).

Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

– Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che:

- l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
- la convivenza o meno con l'assistito;
- eventuale autocertificazione attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito;
- copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

Modalità di fruizione dei permessi di cui della legge 104/92

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L.104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in giornate non ricorrenti
- comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione

Cronoprogramma dei permessi

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre giorni precedentila fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

Il modello di presentazione del cronoprogramma è (scaricabile dal sito web dell'istituto sezione modulistica). **Si precisa che, ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis Legge 104/92 "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo [art 33], qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti."**

Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Maria CIANCI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993